

ACCERTAMENTO

Ragioni del fisco ferme al pvc

Preclusi all'Agenzia delle Entrate nuovi motivi in appello

(*Italia Oggi* , 8 giugno 2022 , pag. 43) di Ivano Tarquini , Riccardo Trovato | 8 GIUGNO 2022

Preclusi all'Agenzia delle Entrate nuovi motivi in appello che non siano stati contestati al contribuente nella sede del processo verbale di constatazione (P.V.C.) o nell'avviso di accertamento. Così la Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza della sez. 5 numero 17189 del 26/05/2022.

Il caso in ispecie riguardava una concessionaria di autoveicoli alla quale l'Agenzia delle Entrate accertava maggiore IVA e relative sanzioni per illegittimo utilizzo del regime del margine di profitto nel settore degli autoveicoli, provenienti dall'Unione Europea.

Tuttavia in appello il contribuente rimarcava che, al fine di prevenire eventuali azioni fraudolente di IVA, si era premurato di identificare i cedenti e sincerarsi che essi fossero effettivamente delle persone fisiche, dimostrando di avere correttamente utilizzato il regime IVA agevolato.

Ma seguiva il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate che contestava la corretta annotazione delle operazioni degli acquisti in fattura, volendo dimostrare altresì che sarebbe emerso dai modelli INTRA che il contribuente avesse acquistato autoveicoli da rivenditori tedeschi.

Questo fatto ovviamente avrebbe scardinato il presupposto per poter usufruire del regime del margine IVA oggetto della contestazione del fisco, ma tale motivo, emerso solo in secondo grado, era stato già stigmatizzato dal giudice in appello in quanto bollato come motivo nuovo introdotto solo in sede di gravame e pertanto inammissibile.

La Suprema Corte ricorda che nel processo tributario vige il divieto, anche per l'amministrazione finanziaria, di mutare i termini della contestazione secondo quanto disposto dall'[art. 57, comma 1](#), del d.lgs. n. 546 del 1992, ed essi devono essere circoscritti a quelli che si possono ritrovare nell'avviso di accertamento, il quale attinge i suoi motivi nel P.V.C..

Sembra un dato scontato ma molto spesso si è lasciato adito ad interpretazioni più elastiche fondate sul fatto che l'atto processuale principe dell'Ufficio sia quello delle controdeduzioni al ricorso introduttivo del contribuente. Tale interpretazione è errata infatti, il reale atto introduttivo del contenzioso contenente la pretesa erariale, è l'avviso di accertamento il quale è motivato secondo presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e questo "poiché, per la natura impugnatoria del processo tributario e la conseguente veste di attore in senso sostanziale assunta dall'Ufficio, la pretesa impositiva è quella risultante dall'atto impugnato sul piano del petitum come della causa petendi".

Il ricorrente dimostrava che la contestazione basata dalle risultanze dei modelli INTRA dai quali si evinceva l'acquisto delle automobili da fornitori tedeschi era emersa solo nel corso del giudizio di appello, così che, secondo i giudici con l'ermellino "tale circostanza, in quanto idonea a mutare la causa petendi, costituisce nuova circostanza in fatto idonea a mutare il quadro indiziario addotto dall'Ufficio, in relazione alla quale il contribuente non ha avuto la possibilità di difendersi nel primo grado di giudizio".

A ciò si aggiunga il richiamo della giurisprudenza di merito (tra tutte C.t.p Siracusa 533/03/2022) la quale conferma che: "A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, la quale nella condivisibile [sentenza n. 21564/2013](#) ha chiarito che "... l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur".

Sul solco della lesione del diritto di difesa, il Collegio rigettava il ricorso delle Entrate e confermava la tesi del contribuente.

Le disposizioni

Comma 1 art. 36 dl 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime Iva del margine)	Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
Art. 57, comma 1, del d.lgs n. 546 del 1992 (Domande ed eccezioni nuove)	1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

ItaliaOggi

Riproduzione riservata - MySolution in partnership con [Italia Oggi](#).

Gli articoli non possono essere scaricati, né oggetto di modifiche e/o elaborazioni successive, né di utilizzi diversi dalla semplice consultazione



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511